

Società - Società di capitali - Risarcimento – danno diretto alla società – Responsabilità extracontrattuale – Fatto illecito del terzo – Effetto indiretto al socio

Perdita valore quota partecipazione societaria per fatto di terzi: la legittimazione al risarcimento del danno spetta solo alla società e non anche ai soci

Tribunale di Roma, Sezione XII, Sentenza n. 561 del 17 gennaio 2022

“Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società ed il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito”.

Il caso in esame vede un socio di Srl citare in giudizio due banche al fine di ottenere da loro il risarcimento del danno derivante dalla perdita di valore della sua partecipazione societaria a seguito di un’operazione societaria – rivelatasi poi fallimentare – promossa finanziata dai due istituti di credito, i quali avrebbero omesso deliberatamente di fornire informazioni specifiche sui rischi dell’affare ed in particolare sui problemi economici e finanziari della controparte.

A seguito della ‘fallimentare’ operazione la società aveva dovuto deliberare una riduzione del capitale sociale per perdite ed il socio aveva visto il valore della propria partecipazione nella Srl ridursi sensibilmente, con conseguenze anche nella sua sfera privata in quanto detta partecipazione costituiva l’unico asset del patrimonio familiare.

Secondo il socio le Banche erano responsabili ex art. 2043 e 2049 c.c. della perdita dal medesimo subita e, pertanto, veniva avviata una causa risarcitoria (promossa dal socio) innanzi al Tribunale di Roma.

Le Banche si costituivano eccependo la carenza di legittimazione attiva del socio, ritenendo che l’azione risarcitoria potesse essere proposta solo dalla società.

Il Tribunale accoglieva l’eccezione sulla base del principio, già affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito.